## Relazione illustrativa alla pdl di modifica della l.r. 82 del 28/12/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

La legge regionale 41/2005, all'articolo 25, rinvia ad una successiva legge regionale la disciplina dell'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema integrato, attuata, attraverso la l.r. 82/2009, dopo un lungo percorso di concertazione e confronto con tutti gli attori coinvolti a livello locale; in tale legge è previsto che le strutture, alle quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 della citata l.r. 41/2005, debbano, se pubbliche, ovvero ne abbiano facoltà, se private, richiedere l'accreditamento, attraverso attestazione al comune competente per territorio, del possesso di requisiti di qualità, contenuti nel successivo regolamento regionale, il DPGR 3/3/2010, n. 29/R.

Il progressivo potenziamento di qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso, volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento: alla luce di questi cambiamenti si rende opportuno rivisitare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell'azione regionale nonché di una maggiore celerità dei relativi procedimenti, partendo dalla disciplina del percorso di accreditamento delle strutture: i servizi residenziali e semi residenziali, risultano tradizionalmente i servizi più consolidati all'interno del sistema sociale e socio-sanitario di offerta.

In questo nuovo quadro evolutivo, come già realizzato in molte altre regioni, all'interno delle rispettive legislazioni, recentemente modificate in tale senso, quali ad esempio la Basilicata (con la l.r. 4 del 14/2/2007, articolo 4, comma 6), l'Abruzzo (con la l.r. 32 del 31/7/2007), il Molise (con la l.r. 18 del 24/06/2008) e la Valle d'Aosta (con la l.r. 34 del 25/10/2010), si ravvisa l'esigenza di prevedere che le strutture, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, richiedano l'accreditamento, anziché al comune, territorialmente competente, alla Regione, la quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia l'accreditamento.

Tale nuova procedura nasce dalla necessità che i due percorsi di accreditamento, sanitario da una parte e sociale e socio-sanitario dall'altra, fino a questo punto nettamente separati, siano invece uniformati e gradualmente ricondotti ad un unico sistema: la finalità di realizzare una uniformità dei due sistemi di accreditamento, a partire dall'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali, trova ragione nel fatto che i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona, che progressivamente saranno inseriti nel percorso regionale di accreditamento, è opportuno che permangano per il momento in capo ai comuni: infatti le relative tipologie sono soggette a costante aggiornamento ed evoluzione (a differenza delle strutture), in quanto l'offerta si definisce via via in stretto collegamento con le esigenze dei relativi fruitori; sono inoltre esempio tipico di strumenti di sussidiarietà orizzontale, cosa che ribadisce la necessità di far permanere il relativo percorso di accreditamento in capo ai comuni, quali enti pubblici più prossimi ai destinatari di tali servizi: ecco perché gli articoli 4, 5 e 6 della 1.r. 82/2009 sono stati modificati, inserendo, per il percorso di accreditamento delle strutture, la Regione al posto del comune.

In coerenza con quanto sopra evidenziato, viene proposto che i requisiti generali e specifici per l'accreditamento nonché gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti vengano spostati dal regolamento ad una delibera di Giunta e ciò non solo per le strutture ma anche per i servizi domiciliari e gli altri servizi alla persona: la finalità è quella di uniformare i relativi percorsi, ma, in continuità con altre modifiche normative su altre materie di competenza regionale, anche per utilizzare uno strumento più flessibile della legge, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori, dovute ai cambiamenti rapidi nelle tipologie dei servizi offerti, a fronte di una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata; tale modifica viene ad interessare gli articoli 3 (che al nuovo comma 3 bis descrive il

contenuto della delibera di Giunta), 4, 5, 7, 8 e 9.

Nell'ottica sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore economicità nella gestione, viene proposta, anche in questo caso in parallelo con quanto previsto dalla 1.r. 51/2009, la istituzione del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato (articolo 3 ter), di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle strutture e la cui composizione, insieme al funzionamento, saranno disciplinati dal successivo regolamento attuativo.

Sempre allo scopo di uniformare progressivamente i due sistemi e di ottenere maggiore efficienza, viene inserita una precisazione nell'articolo 2, nel quale, in linea con le normative di settore delle altre Regioni, si introduce il riferimento alla fase successiva all'accreditamento, ovvero la stipula di accordi e viene proposta una modifica dell'articolo 40 della 1.r. 51/2009, relativamente alla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza: tale Commissione, prevista dal citato articolo 40, viene articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato.

Vengono, inoltre, abrogati i seguenti articoli:

- l'articolo 3 bis, che disciplina compiti e funzionamento della Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento;
- l'articolo 12, norma inserita in legge per disciplinare la fase, di prima applicazione, ormai definitivamente conclusa;
- l'articolo 14, poiché il nuovo percorso avrà inizio a seguito dell'approvazione della delibera di Giunta prevista dall'articolo 3, comma 1;

Si propone, infine, una modifica dell'articolo 13, in quanto, in via transitoria, per le strutture ed i servizi già accreditati, il termine per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, pari ad un anno, decorre dalla data di adozione della citata delibera di Giunta.